

**IL TRIBUNALE DI LECCO**

- Sezione Prima -

VG n. 700/2026

**IL GIUDICE**

**Letta** l'istanza ai sensi dell'art. 19 CCII, formulata nelle more della conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII da (codice fiscale

) al fine di concessione ottenere le misure cautelari ivi specificate;

**Letto**, in particolare il parere dell'Esperto di cui è utile riportare integralmente alcuni passi:

- *“l'imprenditore sia stato veloce nel cogliere i segnali della crisi e proattivo nel reagire tempestivamente. La manovra proposta dalla Società, infatti, riguarda unicamente i creditori finanziari (banche e società di leasing) ed è “leggera”, senza richiesta di alcuna remissione di debiti, ma con previsione esclusivamente: i) del mantenimento delle linee a breve nelle forme e nei massimali attualmente accordati; ii) della rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti/mutui a medio/lungo termine, prevedendone un allungamento”;*
- *“la Società, accogliendo le richieste formulate dagli istituti finanziari sul punto, sta lavorando alla predisposizione di un piano industriale 7 dell'orizzonte di tre/cinque anni, con la esplicitazione delle opportune iniziative industriali, finalizzato a prevedere l'evoluzione delle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali in tale arco temporale”;*
- *“quanto alle misure cautelari, lo scrivente Esperto ritiene che, in loro assenza, le trattative rischierebbero di essere compromesse prima ancora di potersi sviluppare in modo ordinato, in particolare a causa dell'impatto degli addebiti automatici in conto corrente delle rate dei mutui. Gli stessi creditori, nel corso della riunione dell'8 giugno u.s., non hanno manifestato contrarietà alla*





b) la sospensione degli addebiti diretti sui conti correnti intestati a per i relativi rimborsi, senza che ciò implichi la decadenza dal beneficio del termine e/o la maturazione di penali o rimedi similari o diritti a determinare la cessazione dei rapporti contrattuali sopra menzionati;

c) il divieto per gli istituti menzionati di esigere e intimare pagamenti, di intraprendere qualsiasi azione di recupero del credito, anche attraverso procedimenti monitori, in relazione ai contratti sopra citati;

d) il divieto per i predetti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattualmente prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa nei predetti rapporti ovvero di estinguere i rapporti medesimi;

e) il divieto di provocare la risoluzione, anticipare la scadenza, far valere la decadenza dal beneficio del termine, modificare in danno di i contratti oggetto delle misure cautelari anche in ragione di inadempimenti successivi all'accesso alla composizione negoziata e comunque alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive;

f) il divieto di escutere le garanzie, ivi comprese quelle pubbliche e l'ipoteca a favore di con divieto per i garanti e di pagare e sospensione e/o interruzione degli eventuali procedimenti di escussione in corso;

g) il divieto di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione del pagamento del capitale e degli interessi.

### FISSA

- l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'esperto e degli Istituti di credito menzionati per il giorno 25.6.2026 alle ore 10.00, già fissata per la conferma delle misure protettive, che avrà luogo presso l'Ufficio del Giudice Dott. Dario Colasanti, al fine di discutere sulla conferma delle misure cautelari adottate *inaudita altera parte* e sull'adozione di quelle ulteriori richieste;



- il termine di tre giorni dalla ricezione del provvedimento entro il quale la società ricorrente è onerata di notificare l'istanza di misure cautelari ed il presente decreto all'Esperto e agli Istituti di credito interessati;
- il termine del giorno antecedente all'udienza per la costituzione degli Istituti di credito interessati;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione urgente al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Lecco 15.6.2026.

Il Giudice

Dott. Dario Colasanti

